



Commissioni riunite
Industria, Commercio e Turismo e Territorio,
Ambiente, Beni ambientali
Senato della Repubblica

Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla
riduzione dell'incidenza di determinati prodotti
di plastica sull'ambiente
Atto del Governo sottoposto a parere
parlamentare n. 291

- Proposte Utilitalia -

Roma, 23 settembre 2021



Illustri Presidenti,
Egregi Senatori,

Utilitalia è la Federazione che riunisce circa 450 aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas, rappresentandole presso le Istituzioni nazionali ed europee. In particolare, nel settore dell'ambiente, Utilitalia rappresenta le Utilities che gestiscono il ciclo integrato della gestione dei rifiuti, dalla raccolta al trattamento, presidiando tutte le fasi della filiera, dalla raccolta (caratterizzata dal rapporto con i cittadini da una parte, comuni e Consorzi di filiera dall'altra), al trattamento (sia delle frazioni recuperabili che di quelle non recuperabili, compresi gli scarti delle operazioni di recupero) con particolare attenzione alle attività di valorizzazione della raccolta differenziata per una piena transizione all'economia circolare quali gli impianti per il rifiuto organico (digestione anaerobica e compostaggio) e la selezione e il riciclaggio della plastica.

Il recepimento della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, c.d. Direttiva "SUP (Single Use Plastics)" è quindi un passaggio importante e ci permette di illustrare alcune nostre osservazioni e proposte in ordine allo Schema di decreto oggetto di esame ai fini dell'espressione del parere al Governo (Atto di Governo 291), soprattutto nell'ottica del trattamento e della gestione del fine vita degli oggetti monouso in plastica biodegradabile e compostabile.

Il ruolo delle plastiche biodegradabili e compostabili nel mercato degli oggetti monouso

La penetrazione nel mercato di manufatti in plastiche biodegradabili e compostabili (sia imballaggi o non) è un fenomeno recente ma in sensibile crescita: secondo Plastic Consult lo scorso anno l'aumento dei volumi è risultato pari al +9,6% rispetto all'anno precedente e il tasso di crescita media annua nell'arco di temporale 2011-2020 è di poco superiore al 10%.

Questi volumi sono in parte già intercettati dalle raccolte differenziate dell'organico, dove la presenza di plastiche biodegradabili e compostabili registra una progressiva crescita: secondo l'ultimo studio CIC-COREPLA si stima una quantità di 171.500 t/a con un'incidenza più che raddoppiata sul totale (da 1,5% a 3,7%) rispetto alla rilevazione precedente.

LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI - DATI 2020

Evoluzione della produzione nazionale

Totale, tonnellate, 2012-2020

plastic consult
business insight




LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI - DATI 2020

I segmenti a maggior tasso di crescita

Variazione % media annua - 2017-2020

plastic consult
business insight





Questa incidenza aumenterà prevedibilmente nei prossimi anni in considerazione di alcuni fattori tra cui:

- Il crescente appeal del "compostabile" spesso oggetto di specifiche strategie di marketing da parte delle aziende manifatturiere;
- la piena applicazione della norma che prevede (art. 182-ter comma 6) D.lgs 152/06) l'obbligo di conferire con i rifiuti organici i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici;
- l'introduzione della deroga di cui all'5 comma 3 del provvedimento in discussione.

Definizioni (Art. 3)

Per tale ragione appare necessario fin da subito operare sulle definizioni, introducendo un più chiaro e delineato concetto di «*plastica biodegradabile e compostabile*». L'aggettivo «compostabile» individua l'operazione di riciclaggio a cui i materiali in questione devono essere sottoposti a fine vita, inoltre, esso è costantemente utilizzato negli articoli successivi del provvedimento (necessità di coordinamento).

Quando si parla di biodegradabilità e compostabilità è importante non limitarsi ai soli imballaggi ma considerare sempre anche ai «materiali» con cui possono essere realizzati prodotti monouso conferibili con i rifiuti organici.

Infatti:

- Gli standard europei in materia di biodegradabilità e compostabilità non riguardano solo gli imballaggi (EN 13432) ma anche i materiali plastici utilizzabili per produrre manufatti che non sono imballaggi (EN 14995);
- il campo di applicazione dello schema di decreto (e le restrizioni all'immissione in consumo) non è limitato solo agli imballaggi ma riguarda anche altri prodotti monouso realizzabili in materiale biodegradabile e compostabile;
- l'art. 182-ter comma 6) D.lgs 152/06 prevede che siano conferiti con i rifiuti organici i rifiuti, anche non di imballaggi, aventi analoghe proprietà di «biodegradabilità e compostabilità» rispetto ai rifiuti organici, facendo peraltro riferimento a entrambi gli standard europei (EN 13432 e EN 14995).

Parere Parlamentare

[...] a condizione che, nella definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r) rilevante ai fini del decreto legislativo, si inserisca il riferimento alla plastica compostabile ed alle norme nazionali sui materiali compostabili.

Emendamento all'art. 3

All'art. 3 comma 1 lettera r)

- aggiungere dopo biodegradabile “e compostabile”;
- aggiungere dopo europee “e nazionali” ,
- sostituire “in materia di imballaggi,” con “in materia di materiali e imballaggi compostabili,”



r) «*plastica biodegradabile e compostabile*»: *plastica in grado di subire una decomposizione fisica e biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO₂), biomassa e acqua, ed è, secondo le norme europee e nazionali in materia di **materiali e imballaggi compostabili**, recuperabile mediante compostaggio e digestione anaerobica.*

Motivazioni

L'aggettivo «compostabile» individua l'operazione di riciclaggio a cui i materiali in questione devono essere sottoposti a fine vita. Il suo inserimento è proposto anche in coerenza con gli articoli successivi del provvedimento ove si fa riferimento a plastiche, materiali e prodotti «compostabili».

L'aggiunta del termine «materiali» deriva dal fatto che gli standard europei in materia di compostabilità non riguardano solo gli imballaggi (EN 13432) ma anche i materiali plastici utilizzabili per produrre manufatti che non sono imballaggi (EN 14995). D'altra parte l'art. 182-ter comma 6) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che siano conferiti insieme con i rifiuti organici i rifiuti, anche non di imballaggi, aventi analoghe proprietà di «biodegradabilità e compostabilità» rispetto ai rifiuti organici, facendo di conseguenza riferimento a entrambi gli standard europei (EN 13432 e EN 14995). È quindi importante che la definizione di plastica biodegradabile e compostabile non sia limitata ai soli imballaggi ma anche agli altri manufatti che possono essere conferiti con i rifiuti organici.

L'aggettivo «nazionali» è inserito in ragione del fatto che la sola conformità alla EN 14995:2007 e alla EN 13432:2002 non garantisce l'effettiva compatibilità dei prodotti monouso in plastiche compostabili con i processi industriali di trattamento dei rifiuti organici¹. Infatti, per ottenere tali certificazioni può essere sufficiente un semplice test di laboratorio che, però, non riproduce le condizioni reali in cui i rifiuti di plastiche biodegradabili e compostabili si trovano all'interno degli impianti che trattano i rifiuti organici. Sarebbe quindi opportuno prevedere a livello nazionale delle norme che leghino il rilascio delle certificazioni EN 14995:2007 e EN 13432:2002 all'esecuzione di test di disintegrazione a scala reale, in impianti industriali di recupero dei rifiuti organici, nel rispetto di specifiche prassi o norme UNI².

¹ Si consideri ad esempio come la stessa Commissione europea sia consapevole dei limiti della norme europee EN 13432:2002 e EN 14995:2007, tanto da programmarne l'aggiornamento nell'ambito dei lavori di revisione della direttiva imballaggi.

² Si consideri ad esempio come in Italia esiste già una prassi di riferimento [UNI/PdR 79:2020](#) per la verifica della disintegrazione dei manufatti in impianti industriali di compostaggio.



Biodegradabilità e compostabilità di imballaggi e materiali (artt. 4 e 10)

In alcune parti del provvedimento l'unico criterio di determinazione della biodegradabilità e compostabilità è il rispetto della EN 13432, tuttavia:

- gli standard europei in materia di biodegradabilità e compostabilità non riguardano solo gli imballaggi (EN 13432) ma anche i materiali plastici utilizzabili per produrre manufatti che non sono imballaggi (EN 14995);
- il provvedimento non limita il proprio campo di applicazione ai soli imballaggi.
- È quindi importante che nel testo i rimandi alla EN 13432 siano affiancati al rimando alla EN 14995, affinché la certificazione della biodegradabilità e compostabilità non sia richiesta ai soli imballaggi ma anche agli altri manufatti non imballaggi oggetto della direttiva.

Si segnala inoltre che in alcune parti del provvedimento l'unico criterio di determinazione della biodegradabilità e compostabilità è il rispetto della EN 13432.

Tuttavia:

- gli standard europei in materia di biodegradabilità e compostabilità non riguardano solo gli imballaggi (EN 13432) ma anche i materiali plastici utilizzabili per produrre manufatti che non sono imballaggi (EN 14995);
- il provvedimento non limita il proprio campo di applicazione ai soli imballaggi.
- È quindi importante che nel testo i rimandi alla EN 13432 siano affiancati al rimando alla EN 14995, affinché la certificazione della biodegradabilità e compostabilità non sia richiesta ai soli imballaggi ma anche agli altri manufatti non imballaggi oggetto della direttiva.

Parere Parlamentare

[...] a condizione che, ai fini del contributo di cui all'articolo 4, comma 7: la biodegradabilità e la compostabilità rilevino come condizioni cumulative e non alternative; sia inserito il riferimento ai prodotti che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e compostabile certificato secondo la normativa UNI EN 14995:2007 e, entro il 31 dicembre 2022, secondo uno schema di certificazione accreditato che preveda l'esecuzione di test di disintegrazione in impianti industriali di recupero dei rifiuti organici, eseguiti in condizioni reali, secondo specifiche prassi o norme UNI.

Emendamento all'art. 4

- All'articolo 4 comma 7, le parole «materiale biodegradabile o compostabile» sono sostituite con le parole «materiale biodegradabile e compostabile».



- All'articolo 4 comma 7, dopo le parole «UNI EN 13432:2002» sono aggiunte le seguenti parole: «, UNI EN 14995:2007, ed entro il 31 dicembre 2022 secondo uno schema di certificazione accreditato che preveda l'esecuzione di test di disintegrazione in impianti industriali di recupero dei rifiuti organici, eseguiti in condizioni reali, secondo specifiche prassi o norme UNI.»

“Al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, è riconosciuto, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a tutte le imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, Parte A e Parte B, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002, UNI EN 14995:2007, ed entro il 31 dicembre 2022 secondo uno schema di certificazione accreditato che preveda l'esecuzione di test di disintegrazione in impianti industriali di recupero dei rifiuti organici, eseguiti in condizioni reali, secondo specifiche prassi o norme UNI.”

Motivazioni

Il comma sembra non coerente con la *ratio* del provvedimento, in quanto introduce forme di sostegno alla produzione di manufatti in plastica monouso di cui alle parti A e B dell'allegato, per le quali la direttiva (UE) 2019/904 prevede invece misure rispettivamente di «riduzione del consumo» e «restrizioni all'immissione sul mercato».

Ciò premesso, si ritiene necessario richiamare anche lo standard UNI EN 14995:2007. Infatti, mentre lo standard 13432:2002 riguarda solo gli imballaggi, i prodotti a cui il provvedimento fa riferimento (quelli elencati nelle parti A e B dell'allegato) sono anche non imballaggi.

Il riferimento a uno schema di certificazione accreditato che preveda l'esecuzione di test di disintegrazione in impianti industriali di recupero dei rifiuti organici è invece reso necessario dal fatto che la mera conformità agli standard UNI EN 14995:2007 e UNI EN 13432:2002 non è in grado di garantire l'effettiva compatibilità dei manufatti in plastica biodegradabile e compostabile con la filiera di riciclo mediante compostaggio e digestione anaerobica. Infatti, per ottenere tali certificazioni sono sufficienti test di laboratorio che non simulano le condizioni reali in cui i rifiuti di plastiche biodegradabili e compostabili si trovano all'interno degli impianti che trattano i rifiuti organici. Al fine di limitare l'immissione sul mercato di prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile che, ancorché certificati, rischiano di porre seri problemi ai processi industriali di trattamento dei rifiuti organici, è quindi necessario prevedere che entro un lasso di tempo ragionevole il rilascio di tali certificazioni sia collegato al rispetto di uno schema accreditato (l'accreditamento consente a tutti gli Organismi di Certificazione di



operare in maniera uniforme) che, oltre ai test previsti dalla UNI EN 14995:2007 e dalla UNI EN 13432:2002, preveda anche il ricorso a test di disintegrazione eseguiti in condizioni reali nel rispetto di specifiche prassi o norme UNI (si consideri ad esempio che in Italia esiste già una prassi di riferimento UNI/PdR 79:2020 per la verifica della disintegrazione dei manufatti in impianti di industriali di trattamento dei rifiuti organici).

Infine, si ritiene che ai fini della compatibilità con i processi di riciclo dei rifiuti organici la biodegradabilità e la compostabilità debbano essere condizioni con-presenti e non alternative.



Verifica dell'effettiva compostabilità (artt. 4 e 5, Allegato parte E)

La conformità agli attuali standard europei EN 13432:2002 e EN 14995:2007 (vedi nota 1) non è sufficiente a garantire la compatibilità dei prodotti monouso in plastica biodegradabile e compostabile con i processi di riciclo mediante compostaggio e digestione anaerobica dei rifiuti organici.

Per ottenere tali certificazioni possono essere sufficienti anche test di laboratorio (vedi nota 2) che non simulano le condizioni reali in cui i rifiuti di plastiche biodegradabili e compostabili si trovano all'interno degli impianti che trattano i rifiuti organici.

Al fine di limitare l'immissione sul mercato di prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile che, ancorché certificati, rischiano di porre problemi ai processi di trattamento, è necessario prevedere che tali **certificazioni** siano conformi a uno schema di certificazione accreditato che preveda il ricorso a test di disintegrazione eseguiti in condizioni reali secondo specifiche prassi o norme UNI.

Parere parlamentare

[...] a condizione che all'articolo 5, comma 3 sia inserita la previsione per la quale, ai fini dell'immissione sul mercato dei manufatti in plastica biodegradabile e compostabile, entro il 31 gennaio 2022, il rilascio delle certificazioni UNI EN 13432 e UNI EN 14995 deve essere subordinato al rispetto di uno schema di certificazione accreditato che preveda l'esecuzione di test di disintegrazione in impianti industriali di recupero dei rifiuti organici, eseguiti in condizioni reali, secondo specifiche prassi o norme UNI.

Emendamento all'art. 5

All'articolo 5 comma 3, aggiungere la lettera g):

«g) entro il 31 gennaio 2022 il rilascio delle certificazioni UNI EN 13432 e UNI EN 14995 sia subordinato al rispetto di uno schema di certificazione accreditato che preveda l'esecuzione di test di disintegrazione in impianti industriali di recupero dei rifiuti organici, eseguiti in condizioni reali, secondo specifiche prassi o norme UNI».

Motivazione

La mera conformità alla UNI EN 14995:2007 e alla UNI EN 13432:2002 non è in grado di garantire l'effettiva compatibilità dei manufatti in plastica biodegradabile e compostabile con la filiera di riciclo mediante compostaggio e digestione anaerobica. Infatti, per ottenere tali certificazioni sono sufficienti test di laboratorio che non simulano le condizioni reali in cui i rifiuti di plastiche biodegradabili e compostabili si trovano all'interno degli impianti che trattano i rifiuti organici. Al fine



di limitare l'immissione sul mercato di prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile che, ancorché certificati, rischiano di porre seri problemi ai processi industriali di trattamento dei rifiuti organici, è quindi necessario prevedere che entro un lasso di tempo ragionevole il rilascio di tali certificazioni sia collegato al rispetto di uno schema accreditato (l'accreditamento consente a tutti gli Organismi di Certificazione di operare in maniera uniforme) che, oltre ai test previsti dalla UNIEN 14995:2007 e dalla UNI EN 13432:2002, preveda anche il ricorso a test di disintegrazione eseguiti in condizioni reali nel rispetto di specifiche prassi o norme UNI (si consideri ad esempio che in Italia esiste già una prassi di riferimento UNI/PdR 79:2020 per la verifica della disintegrazione dei manufatti in impianti di industriali di trattamento dei rifiuti organici).



Responsabilità estesa del produttore (art. 8 e allegato parte E)

L'art. 5 comma 3 consente una deroga (peraltro non prevista dalla direttiva) alle misure di restrizione all'immissione sul mercato per i prodotti monouso elencati nella parte B dell'allegato, qualora realizzati in materiale biodegradabile e compostabile. Ciò comporterà un ulteriore spostamento del mercato verso prodotti monouso in materiale biodegradabile e compostabile.

Affinché gli extra costi legati alla gestione di tali rifiuti nella filiera dell'organico non si riversino interamente sui costi di gestione dei rifiuti urbani, gravando su Comuni e cittadini, è opportuno che i prodotti monouso che si avvarranno della deroga di cui all'art. 5 comma 3 siano almeno soggetti a responsabilità estesa del produttore.

A tal fine occorre tener presente che:

- si sta assistendo a un rapido incremento della presenza di plastiche compostabili nel flusso dei rifiuti organici, a cui è connesso un aumento della complessità dei processi e dei costi di gestione (in molti casi per ottenere un adeguato trattamento questi devono essere separati dalla frazione organica dei rifiuti);
- come detto l'art. 182-ter comma 6 del d.lgs 152/06 prevede che i manufatti - non solo imballaggi - in plastica biodegradabile e compostabile siano conferiti con i rifiuti organici;
- poiché riguarda solo gli imballaggi (e non anche gli altri prodotti) in plastiche biodegradabili e compostabili, ad oggi la responsabilità estesa del produttore copre solo in parte gli extra costi dovuti alla presenza di questi manufatti nel flusso dei rifiuti organici.

Sul mercato esiste ormai una varia gamma di prodotti in plastica biodegradabile e compostabile che prodotti possono essere sottoposti o meno a schemi di responsabilità estesa del produttore (EPR) in funzione della loro tipologia d'uso, ad oggi prevista solo sugli imballaggi pur equivalendo sia come materiale sia come trattamento fine vita (si pensi ai sacchetti dell'ortofrutta biodegradabili e compostabili considerati imballaggi e ai sacchi per la raccolta differenziata del rifiuto organico biodegradabili e compostabili in vendita nei negozi in rotoli che non sono imballaggi).

Imballaggi (film o imballaggi rigidi)		EPR
Non imballaggi (sacchi per la raccolta differenziata organico -oggetti)		EPR
SUP (oggetti non imballaggi (p.e. posate, cannucce)		EPR
Teli per pacciamatura (film agricolo)		EPR

Si ritiene quindi necessario in questo quadro evolutivo un intervento normativo che già in questa fase estenda l'EPR ai quegli oggetti monouso realizzati in materiale biodegradabile e compostabile per i quali è introdotta una deroga alle misure di restrizione all'immissione sul mercato.

Parere parlamentare

[...] a condizione che: all'articolo 8 comma 1, sia inserito il riferimento ai prodotti monouso realizzati in materiale biodegradabile e compostabile di cui all'articolo 5, comma 3, affinché gli stessi siano soggetti ai regimi di responsabilità estesa del produttore ed i rispettivi produttori concorrano alla copertura dei costi legati al fine vita di ciò che immettono sul mercato; conseguentemente, l'Allegato, parte E, sezione I, sia integrato con il richiamo ai medesimi prodotti.

Emendamento all'art. 8

All'art. 8 comma 1, tra le parole «parte E, sezione I, dell'Allegato,» e le parole «, sono gestiti nell'ambito dei sistemi istituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,» sono introdotte le parole: «e quelli di cui all'articolo 5 comma 3»

Entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018, i rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione I, dell'Allegato, e quelli di cui all'articolo 5 comma 3, sono gestiti nell'ambito dei sistemi istituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ovvero di appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell'articolo 178-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.



Motivazione

Poiché l'art. 5 comma 3 consente una deroga (peraltro non prevista dalla direttiva) alle misure di restrizione all'immissione sul mercato per i prodotti monouso realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, è opportuno che tali prodotti siano soggetti a responsabilità estesa del produttore, affinché i rispettivi produttori concorrano alla copertura dei costi legati al fine vita di quanto immettono sul mercato. A tal fine occorre tener presente che:

- l'art. 182-ter comma 6 del d.lgs 152/06 prevede che i manufatti in plastica biodegradabile e compostabile (anche non imballaggi) siano conferiti con i rifiuti organici. Ciò sta già determinando un incremento di tali manufatti nel flusso dei rifiuti organici e un sensibile incremento della complessità e dei costi di gestione, dato che in molti casi per ottenere un adeguato trattamento essi devono essere separati dalla frazione organica dei rifiuti
- ad oggi la responsabilità estesa del produttore, riguardando solo gli imballaggi e non anche gli altri prodotti in plastiche biodegradabili e compostabili, copre solo in parte gli extra costi dovuti alla presenza di questi manufatti nel flusso dei rifiuti organici.

È quindi opportuno che i produttori di manufatti (non solo imballaggi) monouso in materiali biodegradabili e compostabili concorrano alla copertura degli extracosti legati alla gestione del loro fine vita nel flusso dei rifiuti organici raccolti in maniera differenziata, altrimenti, essi si riverserebbero interamente sulla TARI gravando su Comuni e cittadini.

Emendamento all'allegato, parte E

All'allegato, parte E, sezione 1, dopo il punto 5) aggiungere: «**6) prodotti realizzati in materiali biodegradabili e compostabili di cui all'art. 5, comma 3**»

Motivazione

Poiché l'art. 5 comma 3 consente una deroga (peraltro non prevista dalla direttiva) alle misure di restrizione all'immissione sul mercato in caso di prodotti monouso realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, si ritiene opportuno che su tali prodotti sia prevista almeno la responsabilità estesa del produttore, affinché i produttori concorrano alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti derivati dai prodotti monouso che continueranno a immettere sul mercato, a prescindere che essi siano o meno imballaggi.

Infatti l'art. 182-ter comma 6 del d.lgs 152/06 prevede che i manufatti in plastica biodegradabile e compostabile (anche non imballaggi) siano conferiti con i rifiuti organici. Ciò comporterà un sensibile incremento della complessità e dei costi di trattamento della frazione organica, coperti solo in parte dalla responsabilità estesa



del produttore che, ad oggi, riguarda solo gli imballaggi in plastiche biodegradabili e compostabili. È quindi opportuno che i produttori di manufatti (non solo imballaggi) biodegradabili e compostabili concorrano alla copertura degli extracosti generati dai loro prodotti, altrimenti essi si riverserebbero interamente sulle tariffe per la tassa TARI gravando su Comuni e cittadini.

Coordinamento con i sistemi di raccolta differenziata (art. 10)

L'art. 10 prevede che, al fine di informare/sensibilizzare i consumatori, il MiTE elabori una Strategia nazionale per la lotta contro l'inquinamento da plastica che, tra le altre cose, preveda anche indicazioni circa le modalità di conferimento con i rifiuti organici dei manufatti biodegradabili e compostabili.

Si ritiene opportuno prevedere che tali indicazioni siano (in coerenza con quanto disposto all'art. 7 comma 2 lettera a) coordinate e coerenti con quelle fornite ai cittadini da Comuni ed Enti di Governo d'Ambito. Ciò al fine di non confondere i cittadini stessi, migliorare la qualità della raccolta e non ostacolare le operazioni di recupero dei rifiuti.

Parere parlamentare

[...] a condizione che all'articolo 10 comma 1, lettera d) vengano inserite, tra le indicazioni da fornire ai consumatori per ridurre la dispersione di rifiuti di prodotti di plastica, anche le modalità di conferimento dei materiali plastici utilizzabili per produrre manufatti che non sono imballaggi, e venga assicurato un coordinamento con le informazioni rilasciate ai cittadini in materia da Comuni ed Enti di Governo d'Ambito.

Emendamento all'art. 10

All'art. 10 comma 1 lettera d), dopo le parole «certificati EN 13432» aggiungere le parole «**ed EN 14995:2007**», e dopo la parola «organici» aggiungere «**, in coerenza con le iniziative adottate in materia dagli enti competenti**».

*d) modalità di conferimento e gestione dei prodotti biodegradabili e compostabili certificati EN 13432 **ed EN 14995:2007** con i rifiuti organici, **in coerenza con le iniziative adottate in materia dagli enti competenti.***

Motivazione

Gli standard europei in materia di compostabilità non riguardano solo gli imballaggi (EN 13432) ma anche i materiali plastici utilizzabili per produrre manufatti che non sono imballaggi (EN 14995). D'altra parte l'art. 182-ter comma 6) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che siano conferiti insieme con i rifiuti organici i rifiuti, anche non di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici e che rispettano entrambi gli standard europei (EN 13432 e EN 14995).

È inoltre opportuno che le indicazioni sulle modalità di conferimento e gestione dei rifiuti derivanti dai prodotti biodegradabili e compostabili siano coordinate e coerenti con quelle



fornite ai cittadini da Comuni ed Enti di Governo d'Ambito. Ciò al fine di non confondere i cittadini, migliorare la qualità della raccolta e non ostacolare le operazioni di recupero dei rifiuti, in coerenza con quanto disposto all'art. 7 comma 2 lettera a).



Coordinamento con i sistemi di raccolta differenziata (art. 15)

In coerenza con quanto disposto all'art. 8 comma 6, si ritiene opportuno garantire la presenza del gestore del servizio pubblico di spazzamento e raccolta dei rifiuti urbani nei rapporti tra Comuni e i sistemi di responsabilità estesa del produttore ai fini della definizione dei costi e dei meccanismi di ristoro. Sono infatti i gestori che erogano i servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti urbani ad avere maggiore contezza dei costi e delle modalità operative con cui viene svolto il servizio da remunerare.

Parere parlamentare

[...] a condizione che all'articolo 15 comma 5, sia introdotta una previsione che assicuri il coinvolgimento, nei rapporti tra Comuni e sistemi di responsabilità estesa del produttore, delle associazioni di categoria che rappresentano i gestori del servizio pubblico di spazzamento e raccolta dei rifiuti urbani.

Emendamento all'art. 15

All'articolo 15 comma 5, dopo le parole «in accordo con gli stessi» sono aggiunte le parole «**e con le associazioni maggiormente rappresentative dei gestori del servizio pubblico incaricati dello spazzamento e della raccolta dei rifiuti urbani**»

*5. Con riferimento ai rifiuti di cui Allegato, Parte E, sezione III, i sistemi costituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, provvedono alla copertura dei costi sostenuti dai Comuni per le attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in accordo con gli stessi **e con le associazioni maggiormente rappresentative dei gestori del servizio pubblico incaricati dello spazzamento e della raccolta dei rifiuti.***

Motivazione

In coerenza con quanto disposto all'art. 8 comma 6, si ritiene opportuno garantire nei rapporti tra Comuni e sistemi di responsabilità estesa del produttore, la presenza anche delle associazioni di categoria che rappresentano i gestori del servizio pubblico di spazzamento e raccolta dei rifiuti urbani. Sono infatti i gestori che erogano i servizi di pulizia (spazzamento) e raccolta dei rifiuti urbani ad avere contezza delle modalità operative con cui il servizio viene svolto e, quindi, anche dei relativi costi.



Specifiche lessicale (Allegato: parte G)

L'accezione del termine riferito a alle tazze utilizzato nella Direttiva Europea (nel caso inglese «cup») è più ampio dell'italiano «tazza» e riguarda in generale i contenitori per bevande, anche quelli che comunemente in Italia chiamiamo anche “bicchieri”.

Parere parlamentare

[...] a condizione che all'Allegato, parte G, sia inserito il riferimento specifico ai bicchieri, al fine di non restringere illegittimamente il campo di applicazione delle misure in materia di sensibilizzazione contenute nel decreto legislativo, in contrasto con la direttiva che lo stesso è teso a recepire

Emendamento all'allegato, parte G

All'allegato, parte G, punto 4), dopo la parola «tazze» aggiungere le parole «**e bicchieri**»

Motivazione

La proposta mira, in coerenza con la traduzione di tutte le altre occorrenze del termine inglese “cups” presenti nel testo del provvedimento, a non restringere indebitamente il campo di applicazione della direttiva a ciò che a livello nazionale chiamiamo “tazze”, alle quali generalmente non si associa il concetto di “monouso”, a differenza del termine “bicchiere” o del più generico “contenitore per bevande”.